

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4441 del 03/09/2018
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 -SOCIETÀ IFA SRL - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA,VIA BAIONA N. 143.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4600 del 30/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno tre SETTEMBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 -SOCIETÀ **IFA SRL** - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ATTIVITÀ DI MAGAZZINO GENERALE PORTUALE, SITA IN COMUNE DI RAVENNA,VIA BAIONA N. 143.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) del Comune di Ravenna in data 19/01/2017 e acquisita da questa ARPAE con PGRA 1073/2017 in data 30/01/2017 (Pratica Sinadoc 5350/2017), dalla Società **IFA srl** (P.IVA 0044770398), avente sede legale in comune di Ravenna, via Girolamo Rossi n. 6 e impianto in comune di Ravenna, via Baiona n. 143, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento unite ad acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del DLgs n. 152/2006 e smi);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ *DGR n. 286 del 14 febbraio 2005* concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- ✓ *DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006* recante linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ *D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte V in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 2236 del 28 dicembre 2009 e smi* "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n. 152/2006, parte V";
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. **5350/2017**, emerge che:

- la Società svolge attività di magazzino generale portuale, consistente in operazioni di sbarco, imbarco, stoccaggio, movimentazione e ricarica di argilla, feldspati, e sabbie;
- la Società ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 19/01/2017 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita da questa ARPAE con PGRA. 1073/2017 del 30/01/2017, per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento unite ad acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi), per la quale la società chiedeva il rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione rilasciata con atto del Comune di Ravenna P.G. 35568/13 del 25/03/2013;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art 269 del DLgs n. 152/2006 e smi) – rilasciata con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 3981 del 11/11/2010 , rispetto alla quale la Ditta dichiara che nulla è stato modificato.
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di richiedere alla Ditta interessata elementi mancanti ai fini istruttori come comunicato da questa ARPAE SAC di Ravenna allo SUAP con nota PGRA 1846/2017 del 13/02/2017;
- ai fini dell'adozione dell'AUA sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli con prescrizioni:

- con nota PGRA 9612/2018 del 26/07/2018 parere del Comune di Ravenna - Servizio tutela Ambiente e territorio per lo scarico di reflue di dilavamento unite ad acque reflue domestiche in acque superficiali;

- con nota PGRA 9699/2018 del 26/07/2018 parere del Comune di Ravenna - Servizio tutela Ambiente e territorio per la matrice rumore.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Società **IFA srl**, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di magazzino generale portuale, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Società **IFA srl** (P.IVA 0044770398), avente sede legale in comune di Ravenna, via Girolamo Rossi n. 6 e impianto in comune di Ravenna, via Baiona n. 143, per l'esercizio dell'attività di magazzino generale portuale, consistente in operazioni di sbarco, imbarco, stoccaggio, movimentazione e ricarica di argilla, feldspati, e sabbie;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento unite alle acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) di competenza comunale;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art 269 del DLgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE – SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in acque superficiali di acque reflue di dilavamento unite ad acque reflue domestiche.
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

3.b) Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Relativamente all'impatto acustico qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO UNITE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE.

Condizioni.

1. la ditta svolge l'attività di magazzino generale portuale consistente in operazioni di sbarco, imbarco, stoccaggio, movimentazione e ricarica di argilla, feldspati, e sabbie. In quantità più modeste anche cereali e sfarinati a uso zootecnico e fertilizzanti e per lo stoccaggio dei materiali dispone di n. 3 piazzali identificati in planimetria con P0, P1, P3 e da n. 6 magazzini;
2. i mangimi e i fertilizzanti sono sbarcati e immagazzinati al coperto, così come la maggior parte delle argille al fine di evitarne il dilavamento;
3. le aree di sbarco vengono pulite con mezzi presenti presso l'attività: bobcat, pale e spazzatrice;
4. nei piazzali P1 e P3 sono stoccati argille e feldspati. I feldspati assorbono e riescono a trattenere la quasi totalità dell'acqua di pioggia mentre le argille essendo materiali coesivi, con il dilavamento delle acque meteoriche formano una "poltiglia fangosa". Per rallentare e trattenere all'interno dei piazzali le acque reflue di dilavamento provenienti dal deposito delle argille, la ditta ha previsto lo stoccaggio di tali materiali nel piazzale più lontano dal punto di scarico finale nel Canale Candiano, prevedendo l'utilizzo di paratie alte 2 metri che fungono da barriera e consentono la diminuzione dell'apporto di fango in prossimità delle caditoie poste sulla linea di raccolta delle acque meteoriche, lasciando solamente le aperture per il passaggio dei mezzi di lavoro;
5. la ditta, per le principali criticità legate alle operazioni di trasporto e stoccaggio delle merci presenti ha già da anni attivato anche un piano di gestione che prevede la pulizia e il lavaggio delle linee fognarie a mezzo di autospurghi con canal jet e delle strade tramite spazzatrice. Inoltre, i camion adibiti al trasporto interno sono dotati di un sistema di copertura del cassone ;
6. le acque reflue scaricate nel Canale Candiano sono costituite da acque reflue di dilavamento derivanti dai piazzali dell'insediamento unite alle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici;
7. le acque reflue domestiche, previo trattamento in fosse Imhoff e filtro batterico anaerobico, si immettono nel collettore fognario principale, per poi essere scaricate unitamente alle acque reflue di dilavamento nel canale Candiano;
8. la rete fognaria dello stabilimento è unitaria e raccoglie le acque reflue di dilavamento dei piazzali, le acque meteoriche delle coperture dei capannoni e fabbricati e le acque reflue domestiche dei servizi igienici. Per la raccolta delle acque reflue di dilavamento lo stabilimento è strutturato con n. 4 reti fognarie, dotate ciascuna di una vasca a setti (V1, V2, V3, V4) dove avviene una prima sedimentazione dei materiali inerti. Tutte le predette vasche hanno una capacità di 40 mc. Le reti fognarie si immettono poi in un collettore finale che convoglia tutte le acque reflue, mediante due pompe di sollevamento, ad una vasca fuori terra della capacità di 370 mc, dove avviene una successiva sedimentazione (tempo di permanenza 37 minuti). Da qui le acque reflue di dilavamento, unite alle acque reflue domestiche sono inviate tramite pompa di rilancio in acque superficiali (Canale Candiano);

Prescrizioni

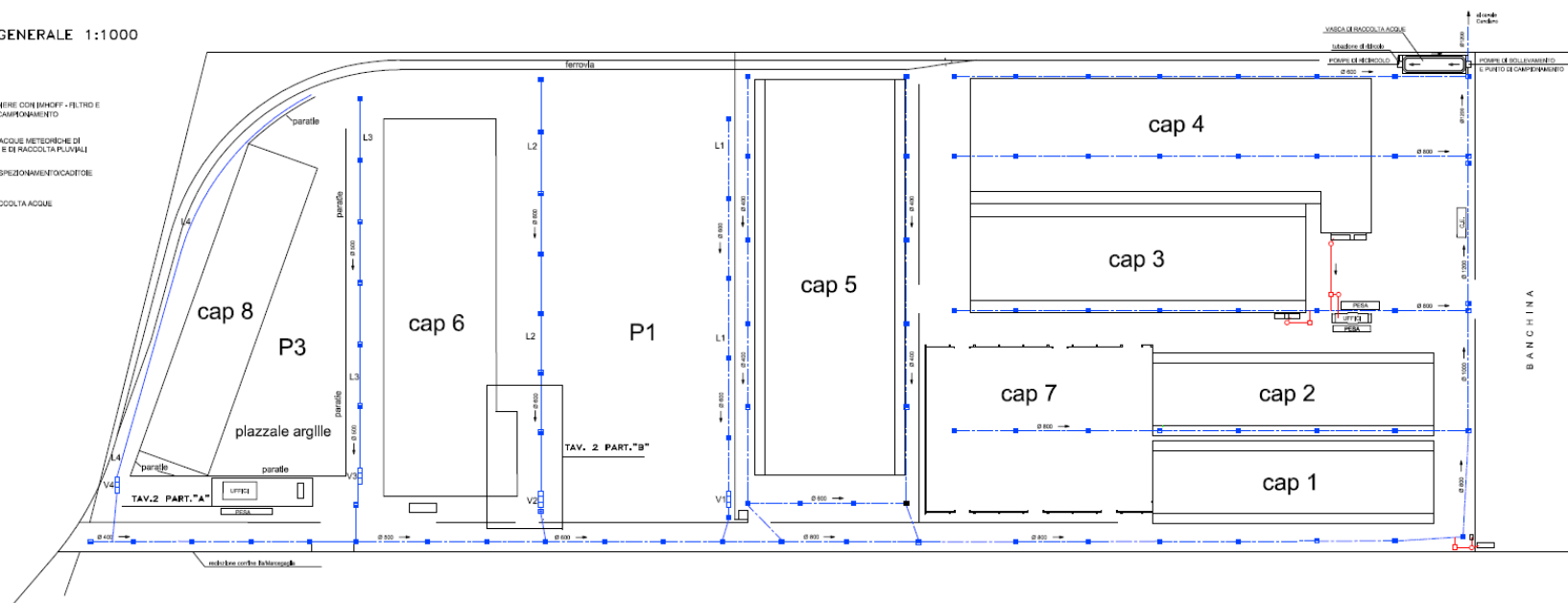
- A) lo scarico delle acque reflue di dilavamento unite a acque reflue domestiche, nel punto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 3 allegato 5 parte terza del D.Lgs n. 152/06 (acque superficiali);
- B) va eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue di dilavamento che attesti la conformità alla Tabella 3, Allegato 5, parte terza del D.Lgs n. 152/06. I certificati d'analisi, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati e presentati con cadenza triennale al Comune di Ravenna e ad ARPAE - Servizio Territoriale di Ravenna. I parametri minimi da ricercare sono: pH, BOD, COD, Solidi Sospesi totali.

- C) gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico, al fine di assicurare un buon funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
- D) dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento (vasca di sedimentazione), al fine di mantenere efficiente il sistema di depurazione;
- E) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico dovrà esserne data immediata comunicazione al Comune di Ravenna e ad ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna;
- F) la planimetria della rete fognaria costituisce parte integrante della presente AUA.

PLANIMETRIA GENERALE 1:1000

LEGENDA

- LINEA ACQUE NERE CON BANCHE - FILTRO E POZZETTO DI CAMBIONAMENTO
- LINEA FOGNIE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI RACCOLTA PIUVIALI
- POZZETTO DI ISPEZIONAMENTO/CADITOIE
- VARICHE DI RACCOLTA ACQUE



Autorizzazione alle emissioni in atmosfera**Condizioni:**

- la Ditta IFA srl svolge attività di imbarco e sbarco di prodotti sfusi, nello stabilimento sito in Comune di Ravenna, Via Baiona, n.143 - Porto San Vitale;
- la Ditta movimentata prodotti che rientrano nelle classificazioni A,B,C, di cui all'ordinanza dell'Autorità Portuale n. 4/2008: Argilla, feldspati, nefelina, urea, clinker, sfarinati e granaglie;
- le emissioni in atmosfera convogliate afferiscono alle tramogge di carico e scarico, dotate di idonei sistemi di abbattimento del materiale particolato mediante di filtri a maniche.

Limiti:**PUNTI DI EMISSIONE E1+E2 - TRAMOGGIA MAT. N. 0278 - F.T. -**

Portata massima	19000	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	9	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTI DI EMISSIONE E3+E4 - TRAMOGGIA MAT. N. 0279 - F.T. -

Portata massima	19000	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	9	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTI DI EMISSIONE E5+E6 - TRAMOGGIA MAT. N. 0280 - F.T. -

Portata massima	19000	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	9	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni:

1. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969	

UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri

UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. La Ditta è tenuta ad adottare tutte le precauzioni possibili al fine di limitare la polverosità diffusa. In tal senso, le operazioni di movimentazione di materiale sfuso e polverulento all'aperto, non dovranno essere effettuate in condizioni meteorologiche tali da produrre emissioni diffuse di polveri nelle aree circostanti. Alla fine delle operazioni dovranno essere effettuati i necessari interventi di pulizia del piazzale e devono essere adottate le seguenti procedure operative minime:

- Le operazioni di sbarco dei prodotti dalle navi, devono essere sempre svolte utilizzando le migliori tecniche disponibili ed in conformità con quanto prescritto anche nell'Ordinanza dell'Autorità Portuale n.4/08 per le varie classi di polverosità;
 - I prodotti con classe di polverosità C (molto polverosi) dovranno essere stoccati all'interno di capannoni. I prodotti (poco polverosi) stoccati all'aperto dovranno essere costantemente bagnati mediante apposito impianto di spruzzatura;
 - I cumuli non dovranno superare l'altezza di 10 m e comunque non dovranno superare l'altezza del muro perimetrale;
 - Il piazzale deve essere mantenuto costantemente pulito tramite spazzatrici;
 - il carico sui camion deve essere effettuato al coperto oppure in aspirazione o, in alternativa, devono essere utilizzati dispositivi che riducano al minimo la dispersione di polveri riducendo il salto di caduta del materiale:
 - i camion in uscita dallo stabilimento devono obbligatoriamente essere coperti e prima di entrare su strada ad uso pubblico devono procedere al lavaggio/pulizia delle ruote;
 - dovrà essere comunque implementato il trasporto su ferrovia;
 - presenza di un operatore atto alla verifica delle corrette operazioni di sbarco-scarico-carico;
 - presenza di una procedura formalizzata sulle modalità di sbarco-scarico-carico.
6. In proposito la Ditta è tenuta a dotarsi anche di una **Procedura Operativa** per la gestione delle emissioni diffuse, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui dovranno essere indicate le dotazioni organiche in capo all'azienda per la gestione delle emissioni diffuse (sistemi di bagnatura, durata, periodi di utilizzo della spazzatrice,...) ;
7. Di indicare per i controlli, che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per i punti di emissione indicati.** La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, dovranno essere annotati (o allegati) dalla Ditta su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
- **le manutenzioni (ordinarie e straordinarie) che dovranno essere effettuate ai sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.